

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 19 DATA 18/07/2012

OGGETTO: "Integrazione Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche."

L'anno duemiladodici il giorno 18 del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e aperta al pubblico - in prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2)	GIANNOTTI Antonio	Consigliere	SI
3)	CEGLIE Rosa	Consigliere	SI
4)	ESPOSITO Francesca	Consigliere	SI
5)	DE PRESBITERIS Roberto	Consigliere	SI
6)	DE LORENZO Antonino	Consigliere	SI
7)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
8)	MAIORANA Anna	Consigliere	SI
9)	DE PAOLA Pietro	Consigliere	SI
10)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	SI
11)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	SI

Totale presenti n.11 assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ALGIERI Santa Rosaria con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Trimboli Francesco nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il punto posto all'o.d.g..

IL PRESIDENTE

Passa la parola al Sindaco

IL SINDACO

“Premesso che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30, in data 20.12.1998, è stato approvato, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il "Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche";

Che con delibera di CC n 30 del 20.12.2006 sono state apportate delle modifiche al citato regolamento; Che si ritiene dover integrare il citato regolamento con l'inserimento del seguente art. 11/bis relativo alla pulizia del suolo

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE

1) *Di integrare il vigente "regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche con l'inserimento dell'art. 11/bis così come riportato*

ART. 11/BIS Pulizia del suolo

1. *Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo:*

1 A chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante - pari al doppio dell'area concessa, qualora questo non ricada in altra occupazione autorizzata;

- ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi e attività direzionali, di provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante l'attività risulti perfettamente pulita, qualora necessario provvedendo anche a collocare idonei contenitori portarifiuti differenziati per tipologia;

- i titolari di attività artigianali, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, cornerterie, yogurterie, gelaterie ecc.), risultino imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, di provvedere alla rimozione giornaliera di cartacce, imballaggi, contenitori, residui alimentari e quant'altro derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura l'area antistante risulti perfettamente pulita, qualora necessario provvedendo anche a collocare idonei contenitori portarifiuti differenziati per tipologia;

- i titolari e gestori delle attività artigianali possono ottenere, previa richiesta, la concessione per occupazione del suolo pubblico per la posa di tavolini e sedie, escludendo però qualsiasi servizio ai tavoli. In questo caso, l'arredo va concordato con l'ufficio tecnico urbanistico.

2 *Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma 1, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.*

3 *E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.*

4 *L'inadempienza di quanto sopra comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dalla legge 689/1981”*

A questo punto interviene il **Consigliere Comunale De Paola Pietro:**

“Considerando che la città di Praia a Mare è una cittadina-gioiello che spicca tra le località non solo dell'Alto Tirreno Cosentino ma di tutta la Calabria. Considerato inoltre che necessita ancor di più elevare gli standard di pulizia e di decoro di questa cittadina, perché ciò permette di incentivare l'afflusso turistico essendo Praia a Mare cittadina con grandi potenzialità attrattive, il

gruppo *Uniti Rilanciamo Praia* ritiene di accogliere favorevolmente la proposta di integrazione all'art. 11/bis del regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche ma apportando alcune modifiche a quanto riportato nella proposta di deliberazione del sindaco con l'emendamento che segue: Al comma I secondo capoverso sostituire:

- le parole in genere con le parole non solo;
 - successivamente alla parola comunque aggiungere le parole l'area/marciapiede in modo tale che complessivamente risulti il seguente periodo:
 - ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi e attività direzionali, di provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali non solo derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque l'area/marciapiede antistante l'attività risulti perfettamente pulita, qualora necessario provvedendo anche a collocare idonei contenitori portarifiuti differenziati per tipologia ;
 - Al comma I quarto capoverso aggiungere dopo il punto scegliendo tra materiale in ferro battuto e/o legno in modo tale che complessivamente risulti il seguente periodo:
 - i titolari e gestori delle attività artigianali possono ottenere, previa richiesta, la concessione per occupazione del suolo pubblico per la posa di tavolini e sedie, escludendo però qualsiasi servizio ai tavoli. In questo caso, l'arredo va concordato con l'ufficio tecnico urbanistico scegliendo tra materiale in ferro battuto e/o legno.
- Aggiungere un ulteriore capoverso al comma I che così recita:
Per tutte le altre attività che alla data di approvazione della presente integrazione utilizzano già strutture su aree o spazi pubblici viene data la possibilità di adeguarsi ai materiali riportati al precedente capoverso entro il prossimo biennio dall'approvazione dell'integrazione al regolamento.”

Il Presidente mette a votazione la proposta del Sindaco

Votazione: 8 favorevoli, 3 contrari (De Paola P., Depresbiteris A. M., Marsiglia F.)

Si mette a votazione la proposta del Gruppo “Uniti Rilanciamo Praia”

Votazione: 8 contrari, 3 favorevoli (De Paola P., Depresbiteris A. M., Marsiglia F.)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia discussione

Uditi gli interventi

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive modificazioni”

Viste le venti disposizioni di legge in materia

Con votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (De Paola P., Depresbiteris A. M., Marsiglia F.)

DELIBERA

1) Di integrare il vigente "regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche con l'inserimento dell'art. 11/bis così come riportato

ART. 11/BIS Pulizia del suolo

1. Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo:

- A chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante - pari al doppio dell'area concessa, qualora questo non ricada in altra occupazione autorizzata;
- ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi e attività direzionali, di provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere

derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante l'attività risulti perfettamente pulita, qualora necessario provvedendo anche a collocare idonei contenitori portarifiuti differenziati per tipologia;

- i titolari di attività artigianali, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, cornetterie, yogurterie, gelaterie ecc.), risultino imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, di provvedere alla rimozione giornaliera di cartacce, imballaggi, contenitori, residui alimentari e quant'altro derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura l'area antistante risulti perfettamente pulita, qualora necessario provvedendo anche a collocare idonei contenitori portarifiuti differenziati per tipologia;
 - i titolari e gestori delle attività artigianali possono ottenere, previa richiesta, la concessione per occupazione del suolo pubblico per la posa di tavolini e sedie, escludendo però qualsiasi servizio ai tavoli. In questo caso, l'arredo va concordato con l'ufficio tecnico urbanistico.
- 2 Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma 1, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
 - 3 E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.
 - 4 L'inadempienza di quanto sopra comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dalla legge 689/1981”

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

A questo punto il Presidente chiede che la discussione dei successivi punti dell'odg (punto 3 e punto 4) venga rinviata a causa di improrogabili impegni del Sindaco;
Pertanto, con votazione unanime, si rinvia la discussione dei punti 3 e 4 dell'odg a lunedì 23 luglio ore 18.00;

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio,1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 098572353 - Fax 098572555
www.comune.praia-a-mare.cs.it - e-mail: compraia@tin.it P.I. 00392090783

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: Integrazione "Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche"

IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30; in data .20.12.1998. è stato approvato, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il "Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche";

Che con delibera di CC n 30 del 20.12.2006 sono state apportate delle modifiche al citato regolamento;

Che si ritiene dover integrare il citato regolamento con l'inserimento del seguente art. 11/bis relativo alla pulizia del suolo

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE

1) Di integrare il vigente "regolamento comunale per .per la concessione di spazi ed aree pubbliche .con l'inserimento dell'art. 11/bis così come riportato

ART. 11/BIS Pulizia del suolo

1. Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo:

- A chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante - pari al doppio dell'area concessa, qualora questo non ricada in altra occupazione autorizzata;
- ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi e attività direzionali, di provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante l'attività risulti perfettamente pulita, qualora necessario provvedendo anche a collocare idonei contenitori portarifiuti differenziati per tipologia;
- i titolari di attività artigianali, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, conetterie, yogurterie, gelaterie ecc.), risultino imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, di provvedere alla rimozione giornaliera di cartacce, imballaggi, contenitori, residui alimentari e quant'altro derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle

aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura l'area antistante risulti perfettamente pulita, qualora necessario provvedendo anche a collocare idonei contenitori portarifiuti differenziati per tipologia;

· i titolari e gestori delle attività artigianali possono ottenere, previa richiesta, la concessione per occupazione del suolo pubblico per la posa di tavolini e sedie, escludendo però qualsiasi servizio ai tavoli. In questo caso, l'arredo va concordato con l'ufficio tecnico urbanistico.


2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma 1, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

3. E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.

4. L'inadempienza di quanto sopra comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dalla legge 689/1981

Praia a Mare 11.07.2012

Il Sindaco
Pratico Antonio



OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000

SI ATTESTA

che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta trova copertura finanziaria :

Intervento N. _____ per £. _____

TOTALE : £. _____

*****NON COMPORTA SPESA*****

Praia a Mare, li 11/07/2012

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
(Rag. G. Greco)

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta

SI ESPRIME

A) ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole

parere contrario

Praia a Mare, li 11/07/2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott.ssa Patrizia Laprovitera)

B) ai fini della regolarità contabile:

parere favorevole

~~parere contrario~~

non dovute

Praia a Mare, li 11/07/2012

IL RESPONSABILE
(Rag. G. Greco)

Si dispone che la presente proposta venga portata all'attenzione della prossima seduta di:

GIUNTA COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 18.07.2012


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to **IL SINDACO**
Antonio Praticò

F.to **IL SEGRETARIO**
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 20/07/2012 rimanendovi per 15gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 04/08/2012.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' divenuta ESECUTIVA.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale al n° 674 per 15 giorni consecutivi dal 20/07/2012 al 04/08/2012

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.ra Rizzo Marilena